

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale, con gestione in economia, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925 n° 2578.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile;

2^ categoria: concessioni speciali.

Art. 3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni sui terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno, però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condotta, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo

perduto la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo potrà essere anche del cento per cento.

Art. 5

Ogni concessione sarà fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento, per motivi d'interesse pubblico, previo preavviso di almeno cinque giorni, ma senza pagamento di indennizzi di sorta. All'atto della concessione l'utente dovrà versare al Comune il diritto di allaccio nell'importo che sarà previsto annualmente dalla Giunta Comunale in sede di adeguamento tariffario.

CAPO III

DOMANDE PER LA CONCESSIONE

Art. 6

Le domande di fornitura saranno redatte a cura del proprietario o del conduttore in carta legale e sono impegnative per il richiedente fino alla stipulazione del contratto.

Esse dovranno contenere i seguenti dati:

- Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- specificazione se trattasi di proprietario o locatario dell'immobile;
- via e numero civico in cui è situato l'immobile;
- numero delle famiglie e degli esercizi inclusi nella utenza;
- estremi della concessione edilizia se trattasi di allacciamenti da effettuare a nuovi fabbricati
- numero dei m.c. di consumo che si prevede per ogni singolo uso;
- numero dei rubinetti di distribuzione e delle bocche di incendio;
- nel caso che la domanda venga presentata dal conduttore, essa dovrà portare la firma del proprietario dell'immobile il quale si rende garante degli obblighi assunti dal conduttore.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente rimane vincolato, per sé e per i suoi successori, a tutte le prescrizioni del presente regolamento e successive variazioni, nonché al pagamento delle bollette per il consumo dell'acqua, noli, I.V.A., ecc..

Nei casi di comproprietà, sia indivisa che divisa, i comproprietari del fabbricato o dell'immobile rispondono solidalmente per l'adempimento degli obblighi assunti.

CAPO IV
PRESA D'ACQUA

Art. 7

La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla conduttura della via di un tubo del diametro corrispondente al consumo previsto dalla concessione e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, posto in luogo adatto nella proprietà privata, possibilmente al limite fra proprietà e area pubblica.

All'atto della concessione l'allaccio, per qualsiasi uso, l'ufficio abilitato provvederà a darne comunicazione scritta all'ufficio tributi.

Art. 8

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte esistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interventi di eseguire direttamente i lavori anche per la parte esistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, della ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica a fini informativi, ne per l'esenzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimato i lavori sarà redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti. Tutti gli impianti esistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 9

Con decorrenza dell'anno in corso, le derivazioni della rete idrica principale, ricadenti in area pubblica, sono di proprietà del Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Il Comune ha diritto di allacciare a tali diramazioni tubi per altre direzioni.

Tali diramazioni possono, su apposite istanze o espressa previsione nell'atto di concessione, appartenere al privato; per quelle già esistenti l'istanza di opzione va prodotta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 10

I contatori di calibro corrispondente a quello delle tubazioni interne sono forniti dall'utente quale ne conserva la proprietà.

Il contatore sarà suggellato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Gli utenti sono responsabili della custodia del contatore, dell'integrità del suggello e devono usare tutti gli accorgimenti per evitare i danni del gelo.

Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati comunali alla manutenzione dell'acquedotto.

I contatori verranno collocati in posizione adatta, all'entrata del tubo di diramazione nella proprietà immediatamente dopo la valvola stradale di arresto, in locali sotterranei di facile accesso, riparati dal gelo, o, se lo stabile ne è sprovvisto, o si trova distante dalla strada, in appositi pozzetti.

Art. 11

La provvista, posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, la costruzione del pozzetto per collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca d'incendio saranno fatte tutte a cura e a spese dell'utente, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato.

Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto relativa condotta.

Art. 11 bis

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al contatore sono fatte o controllate dal comune.

Per la manutenzione straordinaria del tratto di derivazione della condotta principale il Comune richiede il versamento di un contributo a carico delle utenze interessate pari poi al costo dell'intervento stesso.

CAPO V
SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

Art. 12

Salvo casi eccezionali da esaminare di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo tariffa.

Art. 13

La qualità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi almeno semestralmente salvo diverse disposizioni. Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima fissata contrattualmente l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito. Di contro se il consumo dell'acqua nell'anno supera tale minimo, sarà fatturato tutto il consumo risultante dalla lettura al prezzo della tariffa.

Art. 14

Ove il contatore, per una qualsiasi causa, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla metà dei consumi accertati nei due semestri precedenti o in mancanza di questi dati, sulla base dell'ultima verifica.

Art. 15

Il canone sarà pagato in n° 1 o più rate annuali per come determinerà la Giunta Municipale.

Art. 16

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

Art. 17

Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per cause pendenti di forza maggiore, per lavori e per riparazioni. Le sospensioni di fornitura, per quanto

possibile, verranno preavvisate. Gli utenti non potranno reclamare alcuna indennità per le sopracitate interruzioni.

Art. 18

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio. Ovvero per le costruzioni esistenti ed impossibilitate all'installazione dei contatori il pagamento avverrà per ciascun appartamento, intendendosi quest'ultimo quello che risulta essere indipendente pur se collegato con scala condominiale. In quest'ultimo caso la misurazione del consumo per unità immobiliare sarà data dal contatore generale all'ingresso diviso per il numero degli appartamenti.

Art. 19

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 20

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua in stabili o case di sua proprietà, non comprese nella concessione, dovrà informare per iscritto il Comune.

Art. 21

A nessuno, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, è permesso ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 22

L'utente che domanda la riattivazione di una presa chiusa definitivamente, dovrà sottostare al pagamento di tutte le spese che il Comune incontrerà per la fornitura di materiali, posa del contatore ed eventuali spese di mano d'opera. Il pagamento delle spese dovrà avvenire alla Tesoreria Comunale prima dell'apertura della valvola stradale.

Art. 23

E' assolutamente proibito all'utente:

- a- di lasciare derivare acqua dalla sua tubatura in favore di case di altra proprietà;
- b- di aumentare a proprio profitto di altri, la quantità d'acqua concessa;
- c- di alterare in qualsiasi modo e manomettere i contatori e la valvola o il rubinetto di arresto ed, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

Il Comune si riserva il diritto di controllo per l'esatta osservanza fino al contatore, quelle interne per l'effetto di eventuali contravvenzioni.

CAPO VI
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA D'ACQUA

Art. 24

Il Comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:

- a- dall'ingiunzione di pagamento;
- b- nel caso che l'utente o familiari vietino all'agente comunale la visita agli impianti interni e la lettura del contatore o comunque, con artificio, ne rende impossibile tali operazioni;
- c- nel caso di mancato pagamento, entro dieci giorni dalla notifica della contravvenzione.

Art. 25

La sospensione dell'erogazione dell'acqua non esclude l'utente dall'obbligo di pagare a titolo di danno il pattuito canone per tutto il periodo di abbandono.

CAPO VII
CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI MISURAZIONE

Art. 26

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Sarà ammessa una tolleranza del 5 per cento sulle indicazioni del contatore. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dell'anno precedente con l'aggiunta del 50%.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, ecc., relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati. L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi della notifica.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Salvo icasi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento l'abbonato sarà punito con una pena convenzionale da £ 100.000 a £ 1.000.000 a giudizio insidacabile dell'amministrazione, secondo la gravità dei fatti. La mancata iscrizione a ruolo per causa addebitabile all'utente, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, comporta un risarcimento per il servizio già usufruito forfettariamente valutato in un importo pari a sei volte il canone in vigore nell'anno di accertamento. L'abolizione per la violazione accertata potrà essere effettuata entro il 60 giorno dalla data di contestazione mediante versamento della somma pari al doppio del minimo stabilito dal presente articolo. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti presso il Comando di Polizia Municipale o mediante versamento presso la tesoreria comunale dando prova dell'avvenuto pagamento dell'ufficio che ha accertato la violazione. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 29

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 30

Tutte le riparazioni occorrente alle derivazioni dalla presa stradale rimangono a carico dell'utente e dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza del servizio comunale acquedotto. In caso di rottura o perdita della tubazione nel sopradetto tratto, il servizio comunale acquedotto provvederà immediatamente al sigillo della condotta sino al momento della riparazione e l'utente dovrà provvedere al rimborso della spesa necessaria per tale sigillo.

Art. 31

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e per controllare esistenti sacche di evasione è necessario la misurazione annuale della differenza scaturente dalla quantità di acqua in entrata ai serbatoi e dalla quantità di acqua consumata dai contatori degli utenti. L'amministrazione si impegna al recupero dell'evasione del 15% per il 1° e 2° esercizio e qualora l'obiettivo non venga raggiunto sarà nominata una commissione consiliare d'inchiesta per verificare il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Le tariffe per uso diverso da quello domestico saranno determinate in modo da non incidere negativamente sull'economia dell'attività.